



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

# L'ULTIMA SPIAGGIA: PRESUPPOSTI E LIMITI DELL'INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE NELLE CONTROVERSIE FISCALI

ROMA, 4 luglio 2016 - ore 15.00-18.00

AULA MAGNA CORTE DI CASSAZIONE

PIAZZA CAVOUR

DIRETTA STREAMING SUL SITO DE "IL SOLE 24 ORE"

**GRUPPO**<sup>24</sup>**ORE**

PRESENTAZIONE

*Il ricorso per cassazione è l'estremo rimedio cui le parti delle controversie tributarie si appigliano per tentare di spingere la vicenda processuale verso una conclusione loro favorevole, presentando circa 10.000 ricorsi l'anno che ingolfano la quinta sezione civile della Corte.*

*Il legislatore, giustamente preoccupato degli inconvenienti che determina un accesso così massiccio agli strumenti processuali di tutela dei contribuenti, specificamente al ricorso per cassazione, ha predisposto un insieme di "filtri" che tendono a ridurre le questioni su cui i giudici debbono pronunciarsi. Si è così elaborata una "tecnica della redazione del ricorso per cassazione", la cui violazione determina l'inammissibilità di numerosi gravami e in molti altri ricorsi l'inammissibilità di una parte (spesso la più rilevante) dei motivi di impugnazione.*

*Scopo di questo convegno non è però approfondire gli aspetti di questa "tecnica", bensì affrontare una tematica propedeutica, e che appare spesso trascurata.*

*Vogliamo cioè domandarci come debba essere impostato e condotto il giudizio di merito avanti alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali in modo da consentire all'avvocato cassazionista di utilizzare nel modo più efficace la sua "tecnica della redazione del ricorso per cassazione".*

*Il contenzioso tributario di merito si esplica infatti in una molteplicità di passaggi o "filtri" procedurali che tendono a definire (e ridurre) la materia del contendere e le questioni che siano incappate in uno di questi "filtri" non possono più formare oggetto del ricorso per cassazione. Per cui tutta la "tecnica" dell'avvocato cassazionista è vana se il commercialista che ha curato il giudizio di merito, non ha predisposto gli agganci, le basi su cui il cassazionista può ancorare il suo atto di impugnazione.*

## INFORMAZIONI

Fondazione Nazionale dei Commercialisti  
Segreteria 06/4782901 - [info@fncommercialisti.it](mailto:info@fncommercialisti.it)

## PROGRAMMA

### SALUTI DI INDIRIZZO

**Giovanni Canzio**

Primo Presidente della Corte di Cassazione

**Gerardo Longobardi**

Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

### INTRODUZIONE DEI LAVORI

**Carlo Piccininni**

Presidente Sezione Tributaria della Corte di Cassazione

**Giorgio Sganga**

Presidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### MODERA

**Giovanni Castellani**

Direttore Scientifico Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### IL RICORSO INTRODUTTIVO

**Massimiliano Giorgi**

Commercialista - Professore di Diritto Tributario,  
Dipartimento Economia UniRoma La Sapienza

### I MOTIVI AGGIUNTI

**Alessandro Riccioni**

Avvocato - Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Tributario

### I MOTIVI DI APPELLO

**Giovanni Puoti**

Avvocato - Professore di Diritto Tributario, Preside della Facoltà di Giurisprudenza UniRoma Cusano

### GIUDICATO INTERNO E GIUDICATO "IMPLICITO": FORMAZIONE E RILIEVO

**Leo Piccininni**

Avvocato - Ricercatore di Diritto Processuale Civile  
Dipartimento Giurisprudenza UniRoma Tre

### ACCERTAMENTO DEI FATTI E SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**Mario Cicala**

Già Presidente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione - Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Nazionale dei Commercialisti